

## NEWS CONFINDUSTRIA UDINE SU LEGGE N. 190/14

30 dicembre 2014

### Autotrasporto merci in conto terzi – Ripristino libertà negoziale corrispettivi contratti di trasporto – Legge 23 dicembre 2014 n. 190

La legge di stabilità, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99), ha apportato importanti modifiche per quanto riguarda la normativa che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

In particolare, dal 1° gennaio 2015 viene ripristinata la libertà negoziale delle parti nella determinazione dei corrispettivi nei contratti di trasporto merci in ambito nazionale.

Come modifica all'art. 83-bis della legge n. 133/08, la legge di stabilità ha infatti abrogato i costi minimi di esercizio ai quali bisognava attenersi nella determinazione del corrispettivo del trasporto, sia per i contratti scritti che per quelli verbali: viene in ogni caso precisato nel testo di legge che si deve comunque tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle rilevazioni ufficiali del prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblicherà dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

Nel caso in cui il contratto abbia per oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, dove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, il committente è tenuto ad acquisire dall'impresa di trasporto un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che il vettore sia in regola con i versamenti.

Se il committente non effettua tale verifica, è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto; resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Se poi il contratto di trasporto fosse stato stipulato in forma non scritta, il committente che non ha effettuato la verifica di cui sopra, assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alla violazioni del Codice della Strada commesse dal vettore nell'espletamento del servizio di trasporto effettuato per conto del committente.

Per consentire al committente di effettuare tutti i controlli sulla regolarità del vettore, sul portale Internet del Comitato Centrale Albo autotrasporto verrà prossimamente istituita apposita sezione dalla quale si possa sinteticamente acquisire la qualificazione di regolarità del vettore cui si intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto merci.

Venendo meno l'obbligo del rispetto dei costi minimi di esercizio, sono state anche abolite le sanzioni prima previste in caso di differenza tra quanto fatturato e quanto doveva essere fatturabile in base alle tabelle ministeriali dei costi minimi di esercizio; restano invece invariate le disposizioni riguardanti i tempi di pagamento, l'indennizzo per superamento delle franchigie ai tempi di carico/scarico, la verifica della regolarità del vettore (italiano o estero) per non incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 286/05, la necessità che le istruzioni di trasporto siano coerenti con il rispetto della normativa sulla circolazione.

**30 dicembre 2014**

**Autotrasporto merci in conto terzi – Abolizione della scheda di trasporto – Legge 23 dicembre 2014 n. 190**

La legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, ha introdotto diverse ed importanti modifiche alla normativa che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci su strada.

Tra queste, si segnala che dal 1° gennaio 2015 viene abolito l'obbligo di emissione della scheda di trasporto.

La scheda di trasporto, ai sensi del D. Lgs. n. 286/05 ora modificato dalla legge di stabilità, doveva essere emessa dal committente per ogni trasporto su strada effettuato da vettori in conto terzi in ambito nazionale e doveva scortare la merce durante il trasporto, al fine di identificare il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci.

Ora questo obbligo è venuto meno e quindi nei trasporti nazionali effettuati da imprese di autotrasporto merci in conto terzi nazionali, non è più necessaria la scheda di trasporto da parte del committente.

Restano invece immutate le normative riguardanti il documento che deve scortare i viaggi di cabotaggio (trasporti nazionali effettuati da vettori comunitari abilitati), i documenti che devono scortare i trasporti in regime ADR, nonché l'emissione della lettera di vettura CMR per i trasporti internazionali.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, le istruzioni di trasporto che prima era riportate sulla scheda di trasporto (ora venuta meno), devono comunque trovarsi a bordo del veicolo su altro documento o supporto cartaceo separato, per evitare al committente di incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 286/05 in caso di infrazioni del vettore alle norme sui limiti di velocità e tempi di guida/riposo.

---

**30 dicembre 2014**

**Autotrasporto merci in conto terzi – Nuova disciplina della sub-vezione – Legge 23 dicembre 2014 n. 190**

Con la legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, che ha modificato il D. Lgs. n. 286/05, sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della sub-vezione nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi.

Viene ora definito come sub-vettore l'impresa di autotrasporto merci iscritta all'apposito Albo oppure l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio in territorio italiano, che svolga un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

Il nuovo articolo 6-ter sulla sub-vezione, introdotto nel D. Lgs. n. 286/05, prevede che dal 1° gennaio 2015 il vettore venga ad assumere gli oneri del committente circa la regolarità del sub-vettore; quest'ultimo non può a sua volta affidare ad altri la prestazione di trasporto, pena la nullità del contratto, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite, assumendosi inoltre le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi del reale esecutore del trasporto. La sub-vezione deve essere concordata tra le parti.

Per le imprese che effettuano trasporti di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 q. e rottura del carico, è ammessa la prestazione di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

Il vettore che non esegue il controllo sulla regolarità del sub-vettore, è obbligato in solido con quest'ultimo entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di

trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto; resta invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

---

## 8 gennaio 2015

### Autotrasporto merci in conto terzi – Abolizione obbligo indicazione costo carburante in fattura nei contratti verbali – Legge 23 dicembre 2014 n. 190

La legge di stabilità, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99), ha apportato importanti modifiche per quanto riguarda la normativa che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

In particolare, dal 1° gennaio 2015 è stato soppresso il comma 6 dell'art. 83-bis della legge n. 133/08 che prevedeva nei contratti di trasporto stipulati in forma verbale, che la fattura emessa dal vettore dovesse evidenziare ai soli fini civilistici ed amministrativi la parte del corrispettivo dovuta dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo doveva corrispondere al prodotto del costo chilometrico del carburante nel mese precedente a quello del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata in fattura, la quale doveva anche riportare la lunghezza della tratta percorsa.

Tuttavia, il comma 5 dell'art. 83-bis della legge n. 133/08 (nella formulazione vigente ora parzialmente modificata dalla legge n. 190/14) stabilisce comunque che nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguato sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

Ne deriva che secondo le attuali nuove disposizioni, nei contratti verbali con pluralità di prestazioni di trasporto eccedenti i 30 giorni, nella prima fattura del primo mese di vigenza del contratto stesso dovrà essere indicato il costo del carburante sostenuto, quale base di riferimento per l'applicazione degli eventuali aggiornamenti successivi, qualora il prezzo del gasolio vari del 2% (in più o in meno) rispetto a questa base di riferimento (nei contratti scritti, questo valore dovrà essere indicato nel contratto).

Il medesimo principio di adeguamento viene applicato in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

Riguardo alle variazioni del prezzo del gasolio autotrazione alla pompa rilevate dal Ministero dello sviluppo economico, il prezzo di dicembre 2014 raffrontato a quello di gennaio 2014 (prezzo al consumo) ha registrato una variazione di -9,4%, mentre la variazione tra il prezzo di dicembre 2014 e quello di novembre 2014 è stata di -3,87%.

Per quanto riguarda la variazione dei pedaggi autostradali, gli aumenti scattati dal 1° gennaio 2015 sono in media del +1,32%, con un range compreso tra lo 0% e +1,5%: in particolare, con riferimento a talune singole concessionarie autostradali si ha per Autostrade per l'Italia SpA +1,46%, Autostrada del Brennero SpA 0%, Cav SpA +1,5%, Autovie Venete SpA +1,5%, Autostrada Brescia-Padova SpA +1,5%.

Si ricorda che la legge n. 190/14, dal 1° gennaio 2015, ha anche abrogato la scheda di trasporto, ripristinata l'autonomia negoziale delle parti nella determinazione del

corrispettivo del trasporto nei contratti con vettori in conto terzi sia scritti che verbali, introdotta una nuova disciplina della sub-vezione, introdotto l'obbligo della negoziazione assistita come condizione per l'esercizio dell'azione in giudizio in caso di controversie legate al contratto di trasporto, ad eccezione dell'azione diretta (si vedano le news del 30 dicembre 2014).

---

## 9 gennaio 2015

### Autotrasporto merci in conto terzi – Abolizione della scheda di trasporto – Circ. Ministero dell'interno del 31 dicembre 2014

La legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, ha introdotto diverse ed importanti modifiche alla normativa che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci su strada.

Tra queste, come già segnalato con le news del 23 e 30 dicembre 2014, dal 1° gennaio 2015 è stato abolito l'obbligo di emissione della scheda di trasporto e dei documenti ad essa equipollenti.

La scheda di trasporto, ai sensi del D. Lgs. n. 286/05 ora modificato dalla legge di stabilità, doveva essere emessa dal committente per ogni trasporto su strada effettuato da vettori in conto terzi in ambito nazionale e doveva scortare la merce durante il trasporto, al fine di identificare il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci.

Ora questo obbligo è venuto meno e quindi nei trasporti nazionali effettuati da imprese di autotrasporto merci in conto terzi nazionali, non è più necessaria la scheda di trasporto da parte del committente.

Restano invece immutate le normative riguardanti il documento che deve scortare i viaggi di cabotaggio (trasporti nazionali effettuati da vettori comunitari abilitati), i documenti che devono scortare i trasporti in regime ADR, nonché l'emissione della lettera di vettura CMR per i trasporti internazionali.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, le istruzioni di trasporto che prima era riportate sulla scheda di trasporto (ora venuta meno), devono comunque trovarsi a bordo del veicolo su altro documento o supporto cartaceo separato, per evitare al committente di incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 286/05 in caso di infrazioni del vettore alle norme sui limiti di velocità e tempi di guida/riposo (tale comportamento è suggeribile da adottare anche in caso di contratto scritto non presente a bordo del veicolo); le istruzioni devono naturalmente essere compatibili con il rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale.

Con propria circolare, il Ministero dell'interno ha diramato il 31 dicembre 2014 le istruzioni operative dell'avvenuta soppressione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti.

Viene chiarito che restano in vigore tutte le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per altre finalità (trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).

Le sanzioni per la mancanza a bordo della scheda di trasporto applicate prima del 1° gennaio 2015 restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora non notificate o estinte per pagamento.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità del committente o del vettore per violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 286/05, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo; in mancanza di tali istruzioni, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore ai sensi dell'art. 180, comma 8 del nuovo Codice della Strada.

Per effetto della soppressione della scheda di trasporto e di ogni riferimento ad essa contenuta nel D. Lgs. n. 286/05, il committente non è più sanzionabile nel caso in cui ometta di redigere e consegnare al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori merci in conto terzi, in quanto trattasi di un obbligo strettamente correlato alla scheda di trasporto, ormai soppressa.

---